



COMUNE DI BOVEZZO

(Provincia di Brescia)

Via Vittorio Veneto 28 - CAP 25073

Codice Ente: 10275

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 68 / 2020

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA VIA MAZZINI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta della ditta Sole Immomec SPA con sede in Montichiari , 25018 via Aeroporto, 18 P.I. 00633400981, ricevuta tramite protocollo n. 11878 del 30/11/2020;

PRESO ATTO che è necessario procedere alla riqualificazione strutturale della viabilità comunale e la manutenzione ordinaria nel tempo delle infrastrutture a valere per gli anni 2020/2023CIG 8350766661A, **dalle ore 8,30 del giorno giovedì 03 dicembre 2020 fino a fine lavori, riapertura prevista per il giorno sabato 05 dicembre 2020** e nel contempo di garantire le condizioni di sicurezza viabilistiche nel tratto di strada sopra indicato;

PRESO ATTO che i lavori oggetto verranno eseguiti dalla ditta Sole Immomec S.p.a., sopra generalizzata;

RITENUTO di dover dar corso ai lavori adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

PREMESSO che l'interesse legittimo dell'operatore non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

DATO ATTO che i provvedimenti sono adottati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo dell'impresa esecutrice dei lavori di riparare eventuali danni derivanti dalle opere eseguite, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 8 del 2/12/2019, il Sindaco ha provveduto alla nomina dei responsabili di servizio ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 e smi, e del Segretario Comunale quale responsabile vicario;

RICHIAMATO il N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

VISTO il D.M. del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RISCONTRATO che è necessario procedere, **alla chiusura totale temporanea di via Mazzini**, nel tratto di strada interessato dai lavori, adeguatamente segnalati come segue:

- chiusura totale della strada interessata dai lavori;
- deviazione veicolare per il Villaggio del Sole su via Montegrappa – via Garibaldi – Via Abba;
- deviazione veicolare per Piazza Gigi Rota su via Papa Giovanni XXIII – via Bevilacqua – via Abba;
- l'istituzione di un percorso pedonale alternativo adeguato al fine di consentire il transito pedonale in sicurezza;

SENTITO il parere dei competenti Uffici Comunali;

ORDINA

**DAL GIORNO GIOVEDI' 03 DICEMBRE 2020
DALLE ORE 8:30 SINO A FINE LAVORI (PRESUNTI PER IL 05/12/2020)
CHIUSURA TEMPORANEA TOTALE DI VIA MAZZINI**

- **chiusura totale della strada interessata dai lavori;**
- **deviazione veicolare per il Villaggio del Sole su via Montegrappa – via Garibaldi – Via Abba;**
- **deviazione veicolare per Piazza Gigi Rota su via Papa Giovanni XXIII – via Bevilacqua – via Abba;**
- **l'istituzione di un percorso pedonale alternativo adeguato al fine di consentire il transito pedonale in sicurezza;**

INOLTRE :

LA DITTA SOLE IMMOMEC SPA CON SEDE IN MONTICHIARI , 25018 VIA AEROPORTO , 18 P.I. 00633400981, APPALTRICE DEI LAVORI DEVE:

- GARANTIRE LA MASSIMA VISIBILITÀ DEL CANTIERE MEDIANTE ADEGUATI MEZZI SEGNALATORI, SIA PER IL PERIODO DIURNO CHE PER IL PERIODO NOTTURNO;

- LA DITTA DEVE PROVVEDERE AL MANTENIMENTO IN OGNI MOMENTO ALLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL CANTIERE (DELIMITAZIONE AREA CANTIERE, APPOSIZIONE CARTELLI AMMONITORI, RIPRISTINO IN CASO DI EVENTI TEMPORALESCHI, ECC);

- IN OGNI MOMENTO CONSENTIRE IL LIBERO TRANSITO DEI MEZZI DI SOCCORSO ED IL TRANSITO ED IL RIENTRO DEGLI AUTOVEICOLI NELLE RISPETTIVE PROPRIETÀ PRIVATE, AL TERMINE DEL TURNO DI LAVORO, COMPATIBILMENTE CON LO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E LE ESIGENZE DI CANTIERE.

LA DITTA DEVE INOLTRE PROCEDERE ALLA DISPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA PREVISTA DI CUI AGLI ARTT.38 E 39 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 285/92 , DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE E DEL D.M. DEL 10 LUGLIO 2002.

La ditta appaltatrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni, individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese del richiedente;
- b) apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
- c) invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo posta elettronica all'indirizzo: polizia.locale@comune.bovezzo.bs.it prima della decorrenza del presente atto;
- d) esposizione, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della dichiarazione medesima e di copia dell'ordinanza stessa.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 285/92 come s.m.i. dalla Legge 120/2010.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, per incompetenza, eccesso di potere o

per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione del presente provvedimento.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/92, nel medesimo termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici da parte di chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. 495/92.

Il Segretario Comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285/92, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Qualora per esigenze di servizio si rendesse necessario assumere provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, gli organi di Polizia Stradale possono ottemperarvi nonché concedere permessi in deroga.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta appaltatrice dei lavori.

Lì, 30/11/2020



IL RESPONSABILE VICARIO
DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
PORTERI MARIATERESA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)